



# PROVINCIA di FROSINONE

ccp n. 13197033 Piazza Gramsci,13 – 03100 Frosinone cod. fisc. 01 633 570 609  
tel. 07752191- web: [www.provincia.fr.it](http://www.provincia.fr.it)

## Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati di cui alla deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52 del 30.10.2001

### CAPO I Norme generali

#### **ART. 1 - FINALITA'**

1. La Provincia di Frosinone stabilisce con il presente regolamento i criteri, le modalità e le procedure per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati, ai fini dell'applicazione dell'art. 12 della legge 7/08/90 n. 241.

#### **ART. 2 - PUBBLICITA' E' DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO**

1. La Giunta Provinciale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità provinciale.

#### **ART. 3 - TIPOLOGIA E NATURA DELLE PROVVIDENZE**

1. Le provvidenze che arrecano vantaggi unilaterali alle controparti possono articolarsi in forma di:
  - sovvenzioni, allorquando la Provincia si fa carico interamente dell'onere derivante da una attività svolta ovvero da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che comunque si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
  - contributi, allorquando le provvidenze, aventi carattere occasionale o continuativo, sono dirette a favorire attività e/o iniziative per le quali la Provincia si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso valide;
  - sussidi, allorquando si tratti di interventi di carattere socio-assistenziale;
  - vantaggi economici, allorquando sono riferiti alla fruizione occasionale e temporanea di beni mobili e immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia, nonché di prestazioni e servizi gratuiti, ovvero a tariffe agevolate, e di apporti professionali e di lavoro di dipendenti provinciali.
2. Le provvidenze possono configurarsi anche nella riduzione del corrispettivo per l'uso di beni immobili provinciali, solo nel caso in cui l'utilizzatore sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro.

### CAPO II Procedure

#### **ART. 4 - MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELLE PROVVIDENZE**

1. I termini entro i quali possono essere presentate le domande sono:

- **entro il 31 dicembre** presentazione delle istanze per le richieste di finanziamento per le manifestazioni da effettuarsi dal 1 gennaio al 30 giugno;
- **entro il 30 aprile** presentazione delle istanze per le richieste di finanziamento per le manifestazioni da effettuarsi dal 1 luglio al 31 dicembre;
- per il primo semestre 2002 si propone la deroga di scadenza delle domande dal 31 ottobre al 31 dicembre.

2. La Giunta Provinciale può modificare il piano delle scadenze al fine di correlarlo alle esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di esigenze sopravvenute o di eventi imprevedibili.

*(modificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 444/2008)*

#### **ART. 5 - FORMAZIONE DEI PIANI DI RIPARTO**

1. Le richieste di provvidenze finanziarie sono assegnate per l'istruttoria agli Assessori competenti per materia, che vi provvedono entro i termini all'uopo stabiliti dal comma terzo del precedente articolo 4.

2. La Giunta Provinciale, sentite le Commissioni consiliari competenti per materia, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Provinciale, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili in bilancio, forma ed approva, con apposito atto deliberativo, il piano di riparto per ciascuna area d'intervento e determina le provvidenze finanziarie assegnate ai richiedenti per le attività e/o interventi ammessi e inclusi nel piano, valutate e determinate le risorse occorrenti per assicurare le disponibilità finanziarie per gli interventi di cui ai successivi artt. 19 e 20. Le Provvidenze non possono superare il 40% delle spese complessive sostenute dal soggetto richiedente.

3. La Giunta Provinciale individua, inoltre, le richieste escluse dal piano, con una sintetica indicazione dei motivi.

4. Il piano di riparto viene reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio per la durata di giorni 30.

5. La Giunta Provinciale può disporre la diffusione dei piani di riparto anche attraverso i normali organi di informazione locale. I piani sono pubblicati sulla rivista della Provincia "Il Viaggio", a cura del settore cultura, come da comunicazioni fornite dai servizi interessati.

#### **ART. 6 - DESTINATARI DELLE PROVVIDENZE**

1. La concessione di provvidenze finanziarie ed economiche di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:

- a) di enti pubblici, per le attività ed iniziative che gli stessi esplicano, di norma a livello intercomunale, a beneficio della comunità provinciale;
- b) di enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotati di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività e iniziative di specifico e particolare interesse in favore della comunità provinciale;
- c) di associazioni non riconosciute e di comitati culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato, delle cooperative sociali e delle associazioni o enti caratterizzati da impegno sociale ed umanitario a vantaggio della comunità provinciale.

2. La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente, di almeno 6 mesi, dalla richiesta dell'intervento.

#### **ART. 7 - RICHIESTE DI AMMISSIONE ALLE PROVVIDENZE**

1. Le richieste di ammissione alle provvidenze, dirette al Presidente della Provincia e all'Assessorato competente, devono contenere una dettagliata descrizione delle attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare e la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento; il contributo non può essere concesso da più di un Assessorato.

2. Le istanze presentate dovranno contenere le indicazioni stabilite dal secondo comma, lettere a), b) e c) e dal terzo comma, lettera a) dell'art. 28, e la dichiarazione, a firma del legale rappresentante, riferita:

- a) all'assenza di cause ostative alla concessione di contributi per lo svolgimento di attività imprenditoriali ai sensi degli artt. 3 e 7 della legge 19.3.1990, n. 55;
- b) alla mancanza di condanne e procedimenti giudiziari pendenti per delitti contro la pubblica amministrazione in capo alla persona fisica interessata ovvero al rappresentante legale per gli altri soggetti pubblici o privati;
- c) all'attestazione, ove occorra, di non trovarsi in stato di liquidazione o fallimento o di altre procedure concorsuali.

3. Le richieste degli enti pubblici e privati, delle associazioni, finalizzate alla concessione di interventi finanziari quale concorso per l'effettuazione delle loro attività ordinarie annuali, devono essere, comunque, corredate da:

- a) relazione illustrativa dei programmi di attività per l'esercizio cui si riferisce la richiesta, della loro rilevanza sociale e territoriale, dei relativi destinatari e fruitori, dei costi e delle risorse finanziarie con la specificazione dei mezzi di provenienza pubblica e quelli ricavabili dalle attività a pagamento;

4. Le istanze relative a specifiche attività od iniziative devono, in ogni caso, essere accompagnate da:

- a) relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche dell'attività e /o iniziativa, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;
- b) preventivo delle spese e dei mezzi previsti per il loro finanziamento con la specificazione delle entrate secondo la loro natura e provenienza.

5. Nei preventivi e nei rendiconti delle attività, delle iniziative e delle manifestazioni alle quali concorre la Provincia, devono essere comprese, ed indicate separatamente, le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dell'ente o associazioni organizzative nonché oneri riferiti all'uso di materiali, attrezzature ed attività dei quali il soggetto organizzatore dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dalla Provincia o da altri enti pubblici o privati.

6. A cura di ciascun dirigente di unità organizzativa sarà predisposta la modulistica occorrente per la formulazione delle istanze per le ammissioni alle provvidenze previste nel presente regolamento.

## **ART.8 - MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE**

1. L' erogazione delle provvidenze è disposta nel seguente modo:

a) contributi per le attività annuali

- il 50% alla esecutività del provvedimento di concessione;
- la residua parte a presentazione di relazione consuntiva sugli esiti dell'attività e rendicontazione delle spese con documentazione fiscalmente valida, accompagnata da una dichiarazione su eventuali altri contributi di altri Enti e/o privati;

b) contributi per attività specifiche e/o iniziative: a presentazione di relazione consuntiva sull'attività sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute con rendicontazione delle spese con documentazione fiscalmente valida, accompagnata da una dichiarazione su eventuali altri contributi di altri Enti e/o privati;

2. in casi particolari, per il contributo di cui alla lettera b) è consentita la possibilità di erogare un'anticipazione, fino al 70% del suo ammontare, specificatamente richiesto e motivato nella domanda.

## **ART. 9 - VERIFICA STATO ATTUAZIONE**

1. La Giunta Provinciale verifica lo stato di attuazione delle attività e delle iniziative svolte con l'apporto della Provincia. I controlli sono effettuati, nel rispetto dell'autonomia dei singoli beneficiari, tramite il personale dipendente dalle unità organizzative competenti per materia autorizzate all'uopo.

2. Ove le verifiche abbiano ad evidenziare manchevolezze, irregolarità o ritardi gravemente pregiudizievoli del buon esito dell'attività e delle iniziative o una utilizzazione delle provvidenze difforme dalla destinazione prestabilita, la Giunta Provinciale sospende l'intervento. In caso di persistenza o di immutabilità della situazione irregolare, è disposta dalla Giunta la revoca del provvedimento, fatte salve eventuali azioni di recupero.

3. La situazione di inadempimento riscontrata, ove non derivi da cause oggettive, costituisce precedente ostativo alla fruizione di ulteriori provvidenze per il successivo biennio.

#### **ART. 10 - INFORMAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIPARTO**

1. Sull'esito del complesso delle attività e iniziative ricomprese nei piani di riparto di cui all'art. 5, gli Assessori competenti relazionano, a consuntivo, alla Giunta Provinciale ed informano le Commissioni consiliari competenti.

#### **ART. 11 - CRITERI DI CONCESSIONE**

1. La Giunta Provinciale, in base alle risorse disponibili, al numero delle domande ammissibili e alle proposte presentate dall'unità organizzativa competente per materia e conduzione dell'istruttoria, predispone il piano di riparto con riferimento ai seguenti criteri generali:

a) per le attività annuali

- assenza di fini di lucro negli scopi statutari;
- utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statutarie e dell'attività svolta;
- coincidenza dell'attività con interessi generali o diffusi nella comunità provinciale;
- incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- rilevanza territoriale dell'attività;

b) per attività specifiche e singole iniziative

- rilevanza e significatività delle specifiche attività ed iniziative in relazione alla loro utilità sociale e all'ampiezza e qualità degli interessi diffusi coinvolti nel campo sociale, civile, solidaristico-umanitario, culturale, ambientalistico e naturalistico, sportivo, turistico e ricreativo;
- conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali della Provincia;
- valenza e ripercussione territoriale;
- entità dell'autofinanziamento acquisito attraverso l'organizzazione a pagamento per le iniziative e attività non a carattere solidaristico e assistenziale;
- entità di altri finanziamenti di provenienza pubblica.

2. La partecipazione della Provincia in qualità di promotore o di associato all'ente richiedente costituisce condizione di particolare rilievo e di preferenza nella concessione delle provvidenze.

#### **ART. 12 - CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE**

1. La Provincia, in ogni caso, resta estranea nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisce fra i beneficiari delle provvidenze e soggetti terzi.

2. La Provincia non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato provvidenze ed altresì non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono contributi annuali.

3. Le spese di ospitalità, rappresentanza o simili effettuate dai soggetti interessati alle provvidenze sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza ulteriori oneri per la Provincia.

4. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente mediante pubblico annuncio tali attività e/o iniziative che esse si realizzano con il concorso della Provincia.

## Aree di intervento

### **ART. 13 - AREE DI INTERVENTO**

1. Le aree di intervento, per le quali l'Amministrazione Provinciale può disporre la concessione di provvidenze, sono di norma riferite:

- alla tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- alle attività culturali, celebrative ed educative;
- alle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
- alla promozione e sviluppo del turismo;
- alle attività sportive e ricreative del tempo libero.

2. Per ciascuna area di intervento sono individuate, negli articoli successivi 14, 15, 16, 17, 18, le attività e le iniziative che generalmente le caratterizzano, nonché quelle che per le loro finalità sono ad esse riconducibili.

### **ART. 14 - AREA PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE**

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio provinciale, sono principalmente finalizzati:

- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
- c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.

2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti, pubblici e privati, operanti nel territorio provinciale, che annoverano fra le loro finalità la tutela e il corretto arricchimento dell'ambiente, dei suoi valori culturali e del suo patrimonio naturale e che perseguono tali obiettivi in modo continuativo e senza fini di lucro. Particolare considerazione è riservata alle forme associative del volontariato specifico.

3. Le provvidenze sono altresì concesse a:

- a) enti e comitati di volontariato, con sede ed attività nella provincia, che, per i loro scopi sociali, operano, in modo continuativo e senza fini di lucro, nel campo della protezione civile;
- b) associazioni e comitati di volontariato, a residenza extra provinciale, per iniziative nel campo della protezione civile promosse ed organizzate nel territorio provinciale;
- c) enti, istituzioni ed organismi di natura pubblica, operanti nel territorio provinciale, per iniziative di particolare rilevanza o significato svolte, in relazione all'esercizio delle competenze loro attribuite, a sostegno della protezione civile.

### **ART. 15 - AREA DELLE ATTIVITA' CULTURALI, CELEBRATIVE ED EDUCATIVE**

1. Gli interventi della Provincia per sostenere le attività e le iniziative culturali, celebrative ed educative di soggetti pubblici e privati sono finalizzati principalmente:

- a) allo svolgimento di attività e/o iniziative di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio provinciale;
- b) all'organizzazione ed all'effettuazione nella Provincia di attività e/o iniziative teatrali e musicali di pregio artistico;
- c) all'effettuazione di attività e/o iniziative di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio della comunità provinciale;
- d) alla celebrazione solenne di anniversari, ricorrenze civili, religiose e politiche;
- e) alla promozione, anche da parte di soggetti non professionali, di scambi di conoscenze educative e culturali fra giovani della provincia e di quelli di altre comunità nazionali o straniere;

f) all'organizzazione nel territorio provinciale di convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono interesse per la comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

2. Le provvidenze possono essere concesse anche a persone fisiche per iniziative dirette alla valorizzazione di beni di rilevante valore storico-artistico di loro proprietà, dei quali sia consentita la fruibilità pubblica o l'utilizzazione da parte di strutture pubbliche operanti nel campo culturale.

3. Sono ammissibili:

a) attività ordinarie svolte per il raggiungimento degli scopi propri dei soggetti richiedenti, in quanto attività concorrenti alle finalità più generali perseguite dalla Provincia;

b) iniziative singole di particolare significatività e rilevanza per la comunità provinciale e per il suo patrimonio storico-culturale;

c) acquisto di beni strumentali finalizzati direttamente alla valorizzazione dei beni culturali;

d) acquisto, ristrutturazione e restauro di beni immobili destinati a strutture espositive, bibliotecarie, musicali o a centri culturali.

#### **ART. 16 - AREA DELLE ATTIVITA' UMANITARIE, SOCIO-ASSISTENZIALI E DEL VOLONTARIATO**

1. Gli interventi della Provincia sono disposti a favore di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio provinciale, che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale o svolgono o sostengono attività dirette a favorire il miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico e sanitario.

2. Sono assistibili attività e/o iniziative specifiche purché aventi particolare valore umanitario, solidaristico o sociale ovvero, se attinenti all'area assistenziale, abbiano, di norma, per l'ampiezza degli interessi coinvolti, rilevanza sovracomunale.

3. In via eccezionale sono concedibili anche contributi in conto investimenti a sostegno di interventi strutturali relativi ad attività e servizi di assistenza sociale con rilevanza sovracomunale o realizzati nel contesto della programmazione regionale o provinciale e nei confronti dei quali l'apporto dell'Amministrazione assume carattere promozionale ed incentivante per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

#### **Art. 17 - AREA DELLA PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TURISMO**

1. Gli interventi della Provincia per la promozione e lo sviluppo del turismo sono finalizzati alla promozione dell'immagine della Provincia, del suo territorio e delle sue peculiarità paesistico-ambientali, della sua organizzazione turistica ovvero alla conoscenza e valorizzazione delle caratteristiche della Comunità provinciale, della sua storia, delle sue tradizioni popolari e socio-culturali, del suo patrimonio artistico, prioritariamente nell'ambito del piano di promozione turistica provinciale.

2. Le provvidenze sono disposte a favore di soggetti pubblici e privati operanti sul territorio provinciale, che, con la loro attività ordinaria e/o con singole iniziative, perseguono, senza fini di lucro, la promozione e lo sviluppo del turismo nel territorio provinciale.

3. In via eccezionale, le provvidenze sono altresì disposte a favore di soggetti pubblici e privati, che operano, con fini imprenditoriali, in zone del territorio provinciale a speciale vocazione turistica, ma economicamente bisognose di incentivazione e che svolgono attività e gestiscono servizi ed infrastrutture di particolare interesse per il turismo provinciale.

#### **Art. 18 - AREA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO**

1. Gli interventi della Provincia per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. La Provincia interviene, inoltre, a sostegno di enti, associazioni, gruppi, federazioni, società ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero e che perseguono tali obiettivi senza fini di lucro.
3. La Provincia può concedere contributi una - tantum ai soggetti di cui al precedente comma 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza anche a livello professionistico, che concorrono alla promozione della pratica sportiva.

## **CAPO IV**

### **Provvidenze diverse**

#### **Art. 19 - INTERVENTI STRAORDINARI**

1. Per iniziative e manifestazioni aventi carattere straordinario e non ricorrente e per le quali sussiste un' interesse generale improcrastinabile tale da giustificare un intervento della Provincia, la Giunta, udita la Commissione Consiliare competente, può disporre assegnazione di provvidenze straordinarie con prelievo dalle riserve all'uopo previste nei piani di riparto di cui all'art. 5.

#### **Art. 20 - INTERVENTI ECCEZIONALI**

1. Le provvidenze sono concedibili a soggetti, pubblici e privati, per sostenere, in casi di particolare rilevanza, interventi umanitari e solidaristici verso altre comunità in impellenti condizioni di bisogno ovvero per appoggiare iniziative di interesse generale, rispetto a cui la partecipazione della Provincia costituisce coerente interpretazione ed attuazione dei valori e sentimenti morali, sociali, culturali presenti nella comunità bolognese.

#### **Art. 21 - PATROCINIO**

1. Viene concesso previo esame dell'iniziativa.

#### **Art. 22 - PREMI DI RAPPRESENTANZA**

1. La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, guidoni, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta dal Presidente o dagli Assessori in occasione di mostre, rassegne, fiere e di manifestazioni culturali, celebrative, sportive, ricreative, turistiche, folcloristiche o con altri fini sociali.

#### **Art. 23 – L'UTILIZZO DELLE SALE PROVINCIALI.**

1. Sono concesse seguendo apposita regolamentazione.

#### **Art. 24 – L'UTILIZZO DELLE SALE DI RAPPRESENTANZA PROVINCIALE.**

1. Sono concesse seguendo apposita regolamentazione.

#### **Art. 25 - FORME PARTICOLARI DI AIUTO**

1. La Provincia può intervenire a favore dei Comuni della Provincia anche mediante impiego gratuito di personale, che sarà regolarmente coperto ai fini assicurativi, e/o macchine operatrici e attrezzature dei servizi provinciali nei casi seguenti:
  - a) per prevenire o fronteggiare eventi calamitosi che possono creare situazioni di emergenza di dimensione locale, ovvero per altre iniziative e interventi aventi i requisiti di cui al comma 2 e la cui realizzazione sia anche di obiettivo interesse provinciale;
  - b) per coadiuvare l'attività organizzativa connessa a manifestazioni celebrative o di carattere culturale, sportivo, ricreativo, turistico e popolare a rilevanza provinciale.
2. Tali forme di contributo hanno carattere eccezionale, durata e entità limitate e possono essere attuate solo se compatibili con il regolare svolgimento delle funzioni e dei servizi della Provincia.

3. I benefici previsti dal presente articolo sono concessi con deliberazione di Giunta Provinciale, su richiesta motivata dei Comuni, sentita la competente Commissione conciliare.

4. Qualora, per i casi in cui al comma 1, lett. a), ricorrano circostanze di somma urgenza, il Dirigente dell'unità organizzativa o del servizio competente, provvede, immediatamente, nei limiti di quanto si rende indispensabile, trasmettendo con urgenza all'Amministrazione una relazione dettagliata riferita all'intervento disposto.

La regolarizzazione dell'intervento di somma urgenza avviene con apposita delibera della Giunta provinciale.

#### **ART. 26 - CONCESSIONE IN USO GRATUITO, OCCASIONALE E TEMPORANEO DI BENI IMMOBILI**

1. La concessione in uso gratuito, occasionale e temporaneo di beni immobili di proprietà ovvero nella disponibilità della Provincia è consentita, di norma, quando è disposta a favore dei soggetti indicati nell'art. 6.

2. Ogni concessione è disposta dalla Giunta Provinciale, con apposita deliberazione, sentita la competente commissione. E' fatto divieto assoluto di subconcessione.

### **CAPO V**

#### **Albo dei beneficiari**

#### **Art. 27 - ISTITUZIONE ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE**

1. E' istituito, ai sensi dell'art. 22, comma 1, della Legge 30.12.1991, n. 412, l'albo dei soggetti, pubblici e privati, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio provinciale.

2. L'albo è aggiornato con appositi elenchi annuali, entro il 31 marzo, con l'inclusione dei soggetti ai quali sono stati attribuiti benefici nel precedente esercizio.

3. L'albo e gli elenchi di cui al precedente comma sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

#### **Art. 28 - SUDDIVISIONE DELL'ALBO**

1. L'albo è suddiviso in aree di intervento ordinate come appresso:

- area della tutela e valorizzazione dell'ambiente
- area delle attività culturali, celebrative ed educative
- area delle attività umanitarie, socio-assistenziali e del volontariato;
- area della promozione e sviluppo del turismo
- area delle attività sportive e ricreative del tempo libero.

2. Per ciascuna persona giuridica pubblica o privata, associazione iscritta nell'albo, sono indicati:

- a) la denominazione e ragione sociale, natura giuridica dell'ente e forma associativa o similare;
- b) la sede legale;
- c) il numero di codice fiscale o partita IVA;
- d) la finalità dell'intervento, espressa in forma sintetica;
- e) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- f) la disposizione di legge o regolamento in base al quale hanno avuto luogo le erogazioni.

3. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:

- a) le generalità complete dei beneficiari corredate da indirizzo e numero di codice fiscale;
- b) la finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
- c) l'importo o valore economico dell'intervento totale nell'anno;
- d) la disposizione di legge o regolamento in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

#### **ART. 29 - TENUTA DELL'ALBO**

1. Il Settore Bilancio e Programmazione finanziaria cura la tenuta dell'albo e degli elenchi annuali dei beneficiari di provvidenze di natura finanziaria e/o economica e provvede ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.
2. E' fatto obbligo ai Dirigenti delle unità organizzative, per quanto non specificatamente risultante da atti deliberativi, di segnalare trimestralmente al Settore Bilancio e Programmazione finanziaria l'elenco descrittivo dei beneficiari di interventi di natura economica in correlazione all'assegnazione di altri vantaggi economici di cui agli artt. 25 e 26 ai fini della completa tenuta dell'albo.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

**ART. 30 – NORMA TRANSITORIA**

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, il termine fissato al 31 ottobre è prorogato al 31 dicembre 2001.